



Il Dirigente Scolastico – Der Schuldirektor

39055 Laives/Leifers, Zona Scolastica/Schulzone, 20 Codice Fiscale/SteuerNummer: 80004680213
☎ 0471 954422 ☎ 0471-590102 ✉ ic.laives1@scuola.alto-adige.it

Prot. n. 14.02/1641
CIG ZF10BD9573

Laives, 09-10-2013


referente: Demontis Evelyn
tel.0471-594330

Gentile signora
Angela Rosato
Via Diaz, 30
39100 Bolzano

OGGETTO: Contratto atipico di collaborazione coordinata e continuativa

Le comunico che è nostra intenzione instaurare con Lei un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa per la collaborazione al progetto “collaborazione all’integrazione” alle condizioni di seguito riportate.
Voglia leggere quanto di seguito esposto e restituircene copia integrale firmata in ogni pagina per accettazione:

Distinti saluti.



Il Preside Prof.
Vincenzo Gullotta

Fra

- L’Istituto Comprensivo Laives 1, con sede in Zona Scolastica n. 20, 39055 Laives (BZ), codice fiscale 80004680213, nella persona del legale rappresentante prof. Vincenzo Gullotta nato a Catania (TN) il 05/07/1970, codice fiscale GLLVCN70L05C351N d’ora in poi **committente**,
 - e
 - la sig.ra Angela Rosato nata a Martina franca (Ta) il 04/11/1976, residente a Bolzano in via Diaz 30, codice fiscale RSTNGL76S44E986T, d’ora in poi **collaboratore**,
- premesso che:**
- è esigenza del committente avvalersi dell’opera del collaboratore per la collaborazione al progetto di “collaborazione all’integrazione”.
 - che a tal fine il Dirigente Scolastico con decreto n. 61 del 08.10.2013 ha stabilito di incaricare il collaboratore affinché provveda a svolgere tale mansione dal 14/10/2013.
 - il collaboratore dichiara:
 - che i propri dati personali riportati nel presente contratto, così come quelli inerenti la propria posizione fiscale e professionale riportati nell’allegato modulo di raccolta dati corrispondono al vero ed in particolare di non esercitare abitualmente attività di lavoro autonomo e di non essere in possesso di partita IVA;
 - di essere a conoscenza degli obblighi fiscali derivanti dalla percezione di compensi di collaborazione coordinata e continuativa,

si conviene quanto segue.

1. Oggetto

Il collaboratore si impegna a collaborare al progetto “collaborazione all’integrazione”

- La prestazione verrà prestata a favore di n.4 alunni della scuola media Fabio Filzi.
- Il collaboratore si impegna a compilare il registro fornito dal committente, rilevando le presenze, esponendo dettagliatamente l’attività svolta in occasione di ciascun incontro/lezione.



2. Natura del rapporto

La presente collaborazione ha natura di collaborazione coordinata e continuativa.

Per espressa e consapevole volontà del *collaboratore*, nonché per esigenze organizzative del *committente*, il rapporto oggetto del presente contratto viene convenuto tra le parti stipulanti e deve intendersi a tutti gli effetti, di natura autonoma e professionale, senza vincolo di subordinazione, ancorché continuativo, coordinato e di carattere prevalentemente personale. La presente clausola rappresenta esplicita manifestazione della volontà delle parti stipulanti. Espressamente il collaboratore dichiara e riconosce che: il presente contratto non presuppone pertanto rapporto di lavoro subordinato.

3. Durata ed orario

Il rapporto di collaborazione si svolgerà nel periodo dal 14/10/2013 al 23/12/2013 articolandosi in 64 incontri della durata di 1 ora ciascuno.

E' espressamente esclusa ogni tacita proroga del presente contratto.

La tempistica delle prestazioni è stata autonomamente definita dal collaboratore, coordinandosi con il committente al fine di definire un orario proficuo per entrambi.

4. Compenso e rimborsi spese e pagamenti

Per quanto sopra il committente corrisponderà un compenso pari ad Euro 1.152,00 al lordo delle ritenute.

Al collaboratore spetteranno tutte le indennità e le tutele previste per legge.

Per espressa previsione delle parti il corrispettivo pattuito è onnicomprensivo di ogni importo ed indennità, null'altro essendo dovuto in sede di termine o risoluzione del rapporto. Non è previsto alcun rimborso spese.

Sono invece espressamente escluse indennità per cessazione incarico, ferie, lavoro straordinario e/o festivo, mensilità aggiuntive e ogni altra indennità non espressamente richiesta dalle leggi vigenti.

Il pagamento verrà erogato in un'unica soluzione entro il 31/01/2014.

All'atto del pagamento il collaboratore emetterà regolare ricevuta valida ai fini fiscali. Il corrispettivo non è soggetto ad IVA a norma dell'art. 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni. Il committente provvederà a trattenere dai compensi corrisposti le ritenute fiscali, previdenziali ed ogni altra ritenuta eventuale con le modalità, le percentuali ed i termini previsti dalle leggi vigenti.

Sarà cura del *collaboratore* informare tempestivamente il *committente* in merito ad ogni elemento utile per determinare il corretto inquadramento della prestazione in caso di mutamento della propria situazione fiscale e previdenziale.

5. Luogo di esecuzione della prestazione e attrezzature e mezzi

La prestazione verrà eseguita nei locali della scuola.

Il collaboratore dichiara inoltre di essere stato informato dal committente delle situazioni di rischio e delle relative misure di sicurezza presenti sui luoghi di lavoro cui potrà accedere nello svolgimento del proprio incarico.

Per ogni eventuale problema connesso alla sicurezza ed alla prevenzione il collaboratore farà riferimento al responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale, Prof. Casalnuovo Giovanni

Nell'utilizzo di testi si impegna a rispettare scrupolosamente le norme sul diritto d'autore.

6. Modalità e personalità dell'esecuzione

La prestazione oggetto del presente contratto sarà svolta personalmente dal collaboratore senza avvalersi di terzi.

Il *collaboratore* nell'esercizio della sua attività è tenuto alla esecuzione contrattuale secondo buona fede e con la massima diligenza.

7. Risoluzione del contratto

Il committente potrà in ogni momento risolvere ed interrompere il presente contratto, anche senza giusta causa. In questo caso il collaboratore avrà diritto solo ad un compenso proporzionale all'eventuale attività già svolta, escluso ogni diritto a danni o indennizzi.

In caso di risoluzione del contratto da parte del collaboratore e di interruzione per causa a lui imputabile, salvo diverso preventivo accordo scritto con il committente, egli perderà diritto al compenso pattuito anche a fronte di una prestazione parzialmente svolta, in ragione dell'unitarietà della stessa sotto il profilo didattico e formativo.

8. Privacy:

Il collaboratore si impegna alla riservatezza per dati o informazioni relative al committente ed agli alunni.

Ove la prestazione implichi il trattamento di dati c.d. sensibili egli si impegna ad adottare tutte le precauzioni per evitare la loro perdita o diffusione.

Relativamente ai propri dati il collaboratore autorizza il committente a comunicare a terzi i suoi dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di collaborazione (legge 31.12.1996, n. 675),

9. Proprietà degli elaborati

Tutti gli elaborati derivanti dalla presente collaborazione resteranno di esclusiva proprietà del committente, il quale potrà disporne in ogni forma, riprodurli e pubblicarli.

10. Sicurezza igiene del lavoro

Il sottoscritto collaboratore prende atto:



- che i rischi dell'attività svolta dal lavoratore e le relative misure di prevenzione e protezione sono stati valutati e sono riportati nel documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 4 del D. Lgs. 626/94;
- che il lavoratore otterrà ogni informazione in ordine alla sicurezza e igiene del lavoro, da parte dell'Addetto al Servizio di prevenzione e protezione interno prof. Casalnuovo Giovanni
- che eventuali attività soggette a sorveglianza sanitaria, svolte dal lavoratore e il nome del medico competente sono indicate nel documento di valutazione dei rischi di cui sopra, conservato presso la Direzione dove il lavoratore presterà servizio;
- che al lavoratore saranno forniti i dispositivi di protezione individuale (DPI) se previsti nel documento di valutazione dei rischi di cui sopra;
- che il lavoratore si impegna a prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni fornite dal committente ai fini della sicurezza; ad utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza e i dispositivi di protezione messi a disposizione; a segnalare immediatamente al committente o al superiore preposto eventuali condizioni di pericolo di cui venga a conoscenza; a sottoporsi ad eventuali controlli sanitari previsti per il lavoratore e a partecipare ad eventuali corsi di formazione.

11. Foro competente

Per qualsiasi eventualità non espressamente prevista da questo accordo si applicheranno le norme di legge; ogni eventuale controversia derivante dal presente rapporto o collegata allo stesso dovrà comunque essere portata davanti al Tribunale di Bolzano.

Laives, lì

Per accettazione

Luogo e data _____

Per accettazione espressa dei punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 ,9 ,10

Luogo e data _____

Il Preside Prof.

Il collaboratore
(firma per estesi)

Il collaboratore
(firma per estesi)

